COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 09/01/2026

OGGETTO: ATTO RINUNCIA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MANCATO PREAVVISO A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 11111 FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE, COME VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025 esecutiva, è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
- che con il Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 e prorogato con Decreto Sindacale n. 22 dell'11/11/2025 così come rettificato dal decreto sindacale n. 23 del 12/11/2025, prorogato con Decreto sindacale n. 29 del 27/11/2025 e prorogato definitivamente con Decreto sindacale n. 32 del 19/12/2025, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore *"Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi"* al Dott. Marco Plechero;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Ombretta Peretto, nominata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2024, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Richiamata la nota Prot. n. 61591/2025 del 22/08/2025, con la quale un dipendente, i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato sub A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, ma non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta quindi non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del presente procedimento assunto a ruolo di questo Ente a far data dal 01.05.2021, ha rassegnato le dimissioni volontarie a decorrere dal 01 ottobre u.s.;

Preso atto che le suddette dimissioni sono finalizzate, secondo quanto dichiarato dal dipendente, all'assunzione, in qualità di vincitore di concorso pubblico, nei ruoli di un'altra pubblica amministrazione;

Visto che la data di dimissione indicata dallo stesso dipendente, non tiene conto dell'intero tempo di

preavviso previsto dalla normativa vigente in tema di termini di preavviso;

Acclarato che l'art. 12, comma 6, del CCNL del 9.5.2006 (che ha sostituito l'art. 39, comma 6, del CCNL 6.7.1995, così come modificato dal CCNL del 13.5.1996), dispone che le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente, durante il preavviso, ribadendo quanto già disposto dall'art. 2109, comma 4, del codice civile;

Atteso che con l'Orientamento applicativo RAL_1762, l'Aran ha chiarito che nell'ambito del divieto di fruizione durante il periodo di preavviso rientrano sia le ferie maturate e non fruite prima dello stesso, sia quelle che si vanno a maturare nel corso del medesimo periodo di preavviso;

Richiamato l'orientamento applicativo dell'Aran contenuto nel parere RAL 1763 nel quale si afferma che "*ove eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, si ritiene che esso sia prorogato in misura corrispondente, **salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente alle ferie fruite**. Si applica, cioè, in via analogica il principio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (malattia ecc.) sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e quindi trovano applicazione ancora tutti gli istituti ad esso attinenti*";

Richiamato l'art. 12, comma 5, del CCNL 09/05/2006 il quale prevede che "è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere lo stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte";

Valutato quindi che la possibilità di rinunciare al preavviso, anche nel corso dello stesso, è prevista espressamente dalla norma sopra richiamata;

Richiamata integralmente la Dichiarazione Congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001, secondo la quale "*[...] gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso*";

Visto l'orientamento ARAN, RAL 1678, in base al quale "La dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 05.10.2001, concernente la possibilità dell'ente di rinunciare all'indennità in caso di mancato preavviso a seguito di dimissioni del dipendente presentate per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico, può considerarsi applicabile a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9.5.2006, che ha definito una nuova disciplina dell'istituto del preavviso (art.12) e che non contiene alcuna analoga dichiarazione congiunta in materia, in quanto:

a) la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL;

b) la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;

c) proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: "Le parti ritengono che gli enti possono valutare [...]"), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuta nell'art.12 del CCNL del 9.5.2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti;

Acquisito il parere favorevole del dirigente competente in ordine alla rinuncia all'indennità di mancato preavviso, agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto, sulla base di una autonoma valutazione del proprio interesse organizzativo, di dare attuazione alla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001 e pertanto di dare la possibilità al dipendente di smaltire le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, anche durante il periodo di preavviso, in quanto ciò non comporta disguidi organizzativi per l'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, bilancio di previsione esercizio 2026-2028 e relativi allegati";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 9/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 (PIAO);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il CCNL Funzioni Locali

Visto il Regolamento delle funzioni dirigenziali;

Visto il nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di esprimere parere favorevole alla rinuncia all'indennità sostitutiva di mancato preavviso

dovuta da un dipendente dimessosi senza rispettare i termini di preavviso previsti dalla normativa vigente;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.rovigo.it alla sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso;

4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente–sezione provvedimenti–provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;

6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale